

Testamento olografo con sola indicazione dell'anno: per la Cassazione è annullabile

Con l'ordinanza n. 17356 del 1° giugno 2026, la Cassazione civile, sez. II, torna su un principio molto importante in materia successoria: la data del testamento olografo deve essere completa e contenere giorno, mese e anno. Nel caso esaminato, il testamento riportava soltanto l'anno ("1996"), senza l'indicazione del giorno e del mese. Proprio per questo motivo il testamento è stato ritenuto annullabile, perché la data completa costituisce un requisito essenziale di forma richiesto dall'art. 602 c.c.

La Corte ha ribadito un principio importante: la data del testamento olografo non può essere ricostruita aliunde, a fini di convalida. Non è cioè ammissibile la sanatoria e la integrazione della data mediante elementi esterni alla scheda testamentaria. Non basta, quindi, che dal contesto si possa intuire quando il testamento sia stato effettivamente scritto. La legge impone che la data risulti dal documento stesso in modo completo. La Cassazione ha precisato inoltre che la mancanza o l'incompletezza della data sono causa di annullabilità "incondizionata", a differenza dell'ipotesi in cui venga contestata la non veridicità della data, che pone problemi diversi sul piano probatorio.

Chi impugna il testamento per omissione o incompletezza della data non deve dimostrare altro. È sufficiente accertare che la data manchi o sia incompleta. Non occorre, cioè, provare una specifica lesione di interessi o una particolare ragione di rilevanza, come invece accade in altri tipi di contestazione, ad esempio quando si deduce la falsità della data apposta sul testamento.

La decisione affronta poi il tema della convalida del testamento invalido ai sensi dell'art. 590 c.c. La Cassazione conferma che la convalida è possibile solo se chi la invoca prova che il soggetto legittimato a impugnare conoscesse il vizio e, nonostante ciò, abbia confermato la disposizione o vi abbia dato esecuzione volontaria in modo inequivoco. L'onere della prova, quindi, grava su chi invoca la sanatoria, non su chi eccepisce l'annullabilità. Nel caso concreto, questa prova non era stata fornita.

Sul piano processuale, l'ordinanza chiarisce anche che la prova della data non può essere ricavata dall'interrogatorio formale quando la circostanza sia favorevole all'interrogato: in tal caso, le

risposte non hanno valore di confessione giudiziale piena, ma possono valere al più come meri indizi da valutare insieme ad altri elementi. Allo stesso modo, le dichiarazioni contenute negli atti del difensore non valgono come confessione giudiziale, salvo che il difensore sia munito di apposito mandato, ulteriore rispetto alla normale procura alle liti, espressamente conferito per rendere confessione.

In definitiva, nel testamento olografo la data completa non è una formalità marginale, ma un requisito essenziale e insostituibile. Se manca il giorno o il mese, il testamento è esposto all'azione di annullamento; e tale carenza non può essere colmata né con presunzioni esterne, né con dichiarazioni processuali prive dei necessari requisiti formali.

15 Giugno 2026

Avv. Maria De Cono